

operatore economici ed eventuali sue evasioni fiscali.

Il piano generale per una categoria di reddito si completa nel particolare, con gli elementi che si adattano al caso specifico, che può richiedere particolari modalità di accertamento, che invece non sono necessari in altri casi concreti.

Si farà uso secondo le necessità degli ausiliari, per le azioni che richiedono o non comportano l'opportunità della non operatività diretta dell'investigatore fiscale.

#### Art. 263 quinquies

L'investigatore e la rete investigativa privata e pubblica.

L'investigatore fiscale prima dell'inizio della sua operatività prepara la sua rete investigativa privata e pubblica secondo le necessità.

Predisporre e prevedere gli operatori privati, gli ausiliari che saranno necessari per la sua investigazione, preavvertendo la rete investigativa della polizia giudiziaria, nel caso ritenga che ciò sarà utile nel corso della sua indagine.

#### Art. 263 sexies

I piani operativi nel caso di azioni illecite simulate con attività commerciali. Un approfondimento metodologico che tende a razionalizzare gli interventi e a renderli più puntuali, viene effettuato dall'investigatore fiscale nel caso di azioni delittuose, che sono occultate con attività commerciali di impresa o dei lavoratori autonomi.

L'organizzazione di tali interventi è compiuta per livelli di reddito in ambito provinciale, utilizzando la rete degli ausiliari e la rete investigativa della P.G., attraverso intese ed accordi con gli operatori di tale organismo.

#### Art. 263 septies

Gli interventi concordati con la rete investigativa. Gli interventi che mirano ad accertare attività delittuose occultate con quelle commerciali, vanno concordate al fine di attuare un buon risultato, con i dirigenti della P.G., della rete investigativa. ~~etc etc~~

Ciò servirà anche ad individuare i vari livelli di intervento e le relative competenze, gli spazi operativi spettanti all'investigatore fiscale e quelli di competenza degli organi investigativi della P.G.

Elementi generali delle attività dell'investigatore fiscale, possono allora comparire nei piani della seconda divisione della P.G., della DIGOS cioè e della squadra mobile.

Art. 263 octies

Lo schema degli investigatori della provincia. L'investigatore fiscale della provincia, deve predisporre uno schema degli operatori che costituiscono la rete investigativa fiscale, collegata con la rete provinciale della P.G. e con gli ausiliari dell'accertamento fiscale.

Tale schema deve essere aggiornato ogni anno, al fine di avere a disposizione uno strumento che individua la struttura logistica ed operativa necessaria per le attività fiscali.

Art. 263 novies

Riunioni presso l'ufficio sicurezza. (Attuale Questura). L'investigatore fiscale provinciale, al fine di adeguare la sua attività operativa nell'accertamento di illeciti fiscali che possono occultare fatti delittuosi che finanziano le attività di impresa, provvede a fissare con i dirigenti dell'ufficio sicurezza, i criteri e i principi guida dei propri piani di intervento, che vanno comunque correlati con quelli dell'ufficio sicurezza.

L'integrazione dei piani e la loro operatività sinergica, vengono concordate nelle riunioni tenute presso la Questura del capoluogo di provincia ed hanno per oggetto gli interventi presso imprese ed operatori economici di livello provinciale.

Art. 263 decies

Sezione 6) - Lavoratori dipendenti privati e pubblici. La sezione 6) di interesse dell'accertamento dei redditi dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che gestiscano anche una attività commerciale privata di dimensione provinciale.

La sezione agirà soprattutto con l'intervento dell'investigatore fiscale, il quale predispone gli accertamenti secondo le sistematiche indicate in precedenza.

Entro tre anni dall'approvazione della presente legge; la sezione provvederà a raccogliere tutti i fondi economici derivanti dall'imposizione diretta sui lavoratori pubblici e privati, dipendenti da imprese private provinciali e da organi pubblici di livello provinciale.

Art. 263 undecies

Sezione 7) - Capacità impositiva provinciale. La sezione 7) ha il compito con l'entrata in vigore della presente legge, di definire la capacità impositiva degli operatori economici di livello provinciale di ciascuna provincia.

Ciò in previsione di una più ampia funzione della stessa riferita al decentramento impositivo, che prevede la devoluzione dell'imposizione acquisita, agli organi regionali, con una indicazione dei livelli impositivi e della capacità impositiva di ciascuna provincia,

in relazione agli obiettivi economici provinciali.

Ciò accadrà perché una parte dell'imposizione provinciale e regionale andrà devoluta al Ministero delle finanze, per il mantenimento della struttura pubblica statale di coordinamento nazionale, effettuato anche nella sede centrale e nelle sedi periferiche dei settori di decentramento nazionale e delle relative regioni.

#### Art. 263 undecies 1

Il controllo del maggior gettito fiscale per il recupero dell'IVA. Il controllo del gettito fiscale operato dalla sezione 7), ha anche la funzione di determinare la percentuale di recupero della IVA pagata dai consumatori a fine anno e che si pone come strumento importante per l'accertamento dei ricavi degli operatori economici.

In relazione all'aumento del gettito fiscale che si ha per effetto del progressivo aumento della quantità di merce e di servizi scambiati e indicati nelle dichiarazioni IVA, viene proposta dall'ufficio di coordinamento regionale, quale aliquota di recupero dell'IVA pagata dal consumatore, può essere applicata per la determinazione concreta del denaro che l'erario dovrà sborsare per il <sup>rimborso</sup> ~~pagamento~~ della stessa IVA pagata dal consumatore.

#### Art. 263 undecies 2

Sezione 8) - Servizi semplici e complessi del controllore fiscale provinciale. I servizi del controllore fiscale sono semplici e complessi e vanno previsti nei piani relativi.

Sono semplici i servizi che vengono organizzati con operatori dell'ufficio provinciale del controllore fiscale e con controllori fiscali ed investigatori di altre province della regione.

Sono complessi quei servizi che vengono organizzati con operatori fiscali e investigatori fiscali dell'ufficio provinciale; o appartenenti a quello regionale o all'ufficio interregionale.

Ciò verrà programmato in funzione della complessità operativa e spaziale degli accertamenti fiscali.

#### Art. 263 undecies 3

Sezione 9) - Sperimentazione delle attività dei piani provinciali ed obiettivi. Le attività dei piani del controllore fiscale vanno sperimentate in funzione del raggiungimento dell'efficienza dello

accertamento e quindi in relazione agli obiettivi delle indagini che sono costituite dalla progressiva diminuzione delle evasioni fiscali.

Vanno quindi sperimentate periodicamente le attività di pianificazione che aumentano le capacità di accertamento fiscale, nei confronti degli organismi produttivi ed operatori economici provinciali.

Dopo la fase di sperimentazione, se essa è positiva, i nuovi criteri e sistematiche vengono impiegati operativamente per sostituirle a quelle superate precedenti.

Le attività da sperimentare sono da mettere in relazione alle fasi previste della diminuzione dell'evasione fiscale.

Ad ognuna di tali fasi deve corrispondere una minima sperimentazione che metta a disposizione gli strumenti di accertamento più efficienti e tali da consentire una diminuzione dell'evasione fiscale nei livelli programmati.

- UFFICIO FINANZIARIO REGIONALE (EX UFR)

1° COMPARTO

A) - DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE

1) - ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO REGIONALE.

Art. 264

Competenze. Le competenze della direzione regionale delle entrate del primo comparto degli UFR, ha i seguenti compiti:

- 1) - Organizzare le attività di accertamento dei redditi degli operatori economici privati regionali, nelle attività di organizzazione delle varie funzioni fiscali.

Questa predisposizione avviene attraverso l'area dello ordinamento organizzativo e riguarda i soggetti economici di livello regionale, costituiti dalle imprese e lavoratori autonomi regionali.

La prima funzione comprende anche quella di esigere tasse, tributi minori e tributi doganali dei contribuenti privati regionali, secondo i criteri di cui all'articolo 329, riferiti alle imprese e lavoratori autonomi regionali.

- 2) - Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, lo ufficio delle entrate regionale avrà il compito di acquisire con la progressione del 25 per cento annuo, l'imposizione pagata dai dipendenti privati che espletano attività lavorativa nelle imprese regionali e dei dipendenti pubblici, che appartengono ad organi pubblici regionali.
- 3) - Organizzare le funzioni e gli accertamenti del controllore fiscale e dell'investigatore fiscale, attraverso l'area del controllore fiscale; preparando e impiegando i piani del controllore diretti a disciplinare gli interventi operativi, diretti ad accertare i redditi privati di livello regionale.
- 4) - Ulteriore funzione della direzione regionale delle entrate, è quella di procedere al coordinamento degli uffici delle entrate provinciali di ciascun capoluogo di provincia e di coordinare le attività degli uffici unificati del territorio; nonché nelle forme di funzionamento delle commissioni tributarie, attraverso i comparti relativi degli UFR.

Art. 265

Operatori economici pubblici e privati a reddito fisso e variabile. Sono operatori economici privati a reddito variabile, soggetti quindi all'accertamento fiscale dell'UFR, le imprese private di dimensione regionale, che abbiano un numero di addetti superiore a 100 unità e inferiore a 1.000 e un fatturato annuo superiore a quello delle imprese provinciali.

Sono operatori economici privati a reddito fisso, i dipendenti delle citate imprese regionali.

Sono operatori economici pubblici regionali, quelli che appartengono agli organismi pubblici di livello regionale, individuati dagli organi di cui al progetto privatizzazione della pubblica amministrazione (P.A.).

Art. 265 bis

2° e 3° comparto dell'UFR. Il 2° e 3° comparto degli UFR, denominati direzioni compartimentali del territorio e funzionamento della commissione tributaria regionale, hanno le funzioni riferite alla dimensione regionale.

Si tratta nel caso della direzione compartimentale del territorio, di gestire le attività espletate dai competenti uffici unificati del territorio, ma per quanto concerne la metà del territorio del capoluogo di regione; e di coordinare nelle procedure e nelle attività gestionali, gli uffici unificati del territorio provinciali, in modo da ottenere una unica ed efficiente sistemica di organizzazione ed effettuazione delle attività medesime.

Per il funzionamento della commissione tributaria, il compito del terzo comparto è quello di permettere il funzionamento operativo celere ed efficiente, dalla commissione tributaria di 2° grado che opera nel capoluogo di regione e cura i ricorsi ai giudizi esperiti dalle commissioni di 1° grado.

Nella sede dell'UFR del capoluogo di regione, gli uffici del medesimo e dell'UFP nei tre comparti, sono ubicati nello stesso edificio. Ciò accade anche per l'UFIR del centro di settore di decentramento nazionale, il quale si trova in un edificio ove sono situati anche l'UFR e l'UFP.

Art. 266

Organizzazione regionale dell'imposizione. Entro due anni dalla approvazione della presente legge, il sistema indicato della tripartizione degli operatori economici privati in imprese provinciali,

regionali e nazionali, e della acquisizione della relativa imposizione da parte degli UFP, UFR e UFIR, deve essere resa operante nei confronti di tali organismi economici.

Prima di tale data le competenze sono le seguenti:

- a) - Gli uffici delle entrate provinciali degli UFP, hanno il compito di acquisire l'imposizione dalle imprese di ogni livello che hanno sede sociale nel territorio del capoluogo di provincia.
- b) - Le direzioni regionali delle entrate, accertano i redditi ed acquisiscono le imposte di tutte le imprese e lavoratori autonomi del territorio del capoluogo di regione, coordinando le medesime attività degli UFP dei capoluoghi di provincia della regione.
- c) - Le direzioni regionali delle entrate dei capoluoghi di regione dei centri di ciascun settore di decentramento nazionale nord, centro e sud Italia (Milano, Roma e Napoli), accertano i redditi e acquisiscono l'imposizione delle imprese di ogni livello e dei lavoratori autonomi, che risiedono ed hanno domicilio fiscale nel territorio di quei capoluoghi di regione, coordinando le relative attività degli UFR dello stesso settore di decentramento nazionale.

L'organizzazione funzionale, amministrativa ed operativa degli uffici delle entrate provinciali, delle direzioni delle entrate regionali e interregionali, è quella indicata per gli omonimi uffici nella presente legge.

#### SEZIONI DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE.

##### Art. 267

Decentramento e funzioni. Le sezioni della direzione regionale delle entrate sono le stesse dell'ufficio delle entrate provinciale (UEP), assumono la medesima denominazione e le medesime funzioni indicate negli art. 96 per gli UFP, per quanto attiene all'organizzazione delle attività di accertamento dei redditi e di predisposizione delle operazioni tecniche, con riferimento agli organismi produttivi regionali del settore privato.

Oltre a questa funzione le sezioni procedono anche ad effettuare il coordinamento degli UFP e per la direzione regionale delle entrate, ad effettuare il coordinamento degli uffici delle entrate provinciali.

Le attività di coordinamento riguardano l'indirizzo degli UFP nella loro unica sistemazione tecnica e regolamentare di accertamento dei redditi, in modo che il criterio adottato sia uniforme in tutto l'ambito regionale.